

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 952 DEL 23/05/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: PROROGA ACCORDI CONTRATTUALI STIPULATI PER LA GESTIONE DEI CENTRI DIURNI DELLA SALUTE MENTALE "AURIGA" DI MUSSOLENTE E "CENTRO DIURNO DI ROANA" DI CANOVE DI ROANA RISPETTIVAMENTE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA GOCCIA DI TEZZE SUL BRENTA E CON LA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ LA MADONNINA DI LUSIANA CONCO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 941/24

Il Direttore ad interim UOC Direzione Amministrativa Territoriale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cinzia Brunello.

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa Territoriale riferisce quanto segue.

Premesso che:

- il Piano di Zona 2023–2025, approvato con deliberazione aziendale n. 413 del 10/03/2023, con riferimento al sistema di offerta dei servizi semiresidenziali per l'Area Salute Mentale, conferma le seguenti unità di offerta per il Distretto 1:
 - “Centro Diurno Auriga” ubicato a Mussolente (VI), in via delle Statue n. 32/a, con capacità ricettiva di n. 20 posti;
 - “Centro Diurno di Roana” ubicato a Canove di Roana (VI), in via Roma n. 52, con capacità ricettiva di 10 posti;
- detti Centri:
 - sono gestiti rispettivamente dalla Società Servizi Sociali “La Goccia” s.c.s. a r.l. di Tezze sul Brenta e dalla Cooperativa Sociale di Solidarietà “La Madonnina” di Lusiana Conco;
 - risultano in possesso dell'accreditamento istituzionale, ai sensi della L.R. n. 22/2002, valido fino al 31/12/2024, in virtù della DGRV n. 1309 del 28/09/2021. I Centri Diurni sono inoltre in possesso del verbale della visita di verifica regionale per il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio del 06/06/2023 con esito positivo (Auriga) e dell'autorizzazione all'esercizio in virtù del Decreto Dirigenziale regionale n. 274 del 12/12/2020 (Roana);
- con la Società Servizi Sociali “La Goccia” e la Cooperativa Sociale di Solidarietà “La Madonnina” sono stati stipulati e prorogati fino al 31/05/2024 appositi Accordi contrattuali per la gestione dei rispettivi Centri diurni. Tali accordi sono stati redatti secondo lo schema tipo regionale previsto dalla DGRV n. 1438 del 05/09/2017, giuste deliberazioni aziendali nn.1686/2020 e 2007/2023 per la prima società e nn. 926 /2016, 1607/2020 e 940/2021 per la seconda;

Dato atto che con DGR n. 1512 del 29/11/2022 la Regione Veneto ha definito il nuovo modello organizzativo dei Centri Diurni per la Salute Mentale, in considerazione del mutato contesto epidemiologico e dell'evoluzione delle indicazioni di trattamento ed in ottemperanza ai percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali (PDTA) definiti dalla stessa Regione, rispondenti ai criteri di appropriatezza, efficacia clinica ed organizzativa;

Preso atto che in ottemperanza della predetta DGR, le Aziende ULSS dovranno adeguare, entro tre anni dall'approvazione dei piani di massima, il sistema di offerta dei Centri Diurni nei limiti della dotazione prevista. Tale dotazione prevede 1 posto/tempo pieno ogni 2.500 abitanti, di cui 1/3 dei posti totali dedicato all'alta intensità e 1/3 di questi all'alta intensità finalizzati al “*Trattamento di giovani con funzionamento cognitivo, sociale e relazionale compromesso da precoce insorgenza di malattia*”;

Dato atto che il Piano di massima dell'Ulss 7, contenente il fabbisogno aziendale, è stato trasmesso in Regione con nota prot. n. 34719 del 20/04/2023. Tale Piano, una volta ottenuti il parere positivo della CRITE e la successiva approvazione da parte della Giunta Regionale, costituirà elemento guida per l'aggiornamento del Piano di Zona 2023-2025;

Rilevato che, nelle more dell'approvazione da parte della Regione del Piano di massima dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, il Dr. Tommaso Maniscalco, Direttore del Dipartimento Salute Mentale, ha chiesto per le vie brevi in data 14/05/2024 (documentazione agli atti) le proroghe tecniche degli accordi contrattuali in scadenza per la gestione dei Centri Diurni “Auriga” e “Roana”, fino al 31/12/2024;

Dato atto che le Società “La Goccia” e “La Madonnina”, sentite in via breve, hanno manifestato la propria disponibilità alla prosecuzione dell’attività per l’ulteriore periodo proposto;

Per quanto sopra, il Direttore dell’UOC Direzione Amministrativa Territoriale propone:

- di prorogare, fino al 31/12/2024, gli Accordi contrattuali in essere con la società Servizi Sociali “La Goccia” e la Cooperativa sociale di Solidarietà “La Madonnina”, secondo i testi allegati alla presente deliberazione (Allegato 1 e Allegato 2), della quale costituiscono parte integrante, per la gestione rispettivamente dei Centri Diurni “Auriga”, con capacità ricettiva di n. 20 posti, e “Roana”, con capacità ricettiva di 10 posti, alle medesime condizioni;
- di precisare che nel caso la Regione Veneto approvi il suddetto piano di massima prima del 31/12/2024, gli accordi contrattuali dei quali si dispone la proroga con il presente provvedimento, rimarranno validi ed efficaci fino alla firma dei nuovi, modificati secondo le indicazioni fornite dalla DGRV n. 1512/2022;
- di stabilire che, nell’ambito della programmazione locale, gli inserimenti nelle suddette strutture in ragione della tipologia dell’utenza e del percorso riabilitativo individualizzato, nel rispetto dei limiti dei posti programmati, del limite di spesa annualmente definito dall’Azienda e delle indicazioni regionali, sono autorizzati dal dr. Nicola Magnavita, Direttore UOC Psichiatria Distretto 1;
- di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente provvedimento ammonta a complessivi € 263.225,00 di cui € 179.000,00 per il Centro Diurno “Auriga”, ed € 84.225,00 per il Centro Diurno “Roana”

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l’attestazione in merito all’assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di prorogare gli Accordi contrattuali in essere con la società Servizi Sociali “La Goccia” e la Cooperativa sociale di Solidarietà “La Madonnina”, secondo i testi allegati alla presente deliberazione (Allegato 1 e Allegato 2), della quale costituiscono parte integrante, per la gestione rispettivamente dei Centri Diurni “Auriga”, con capacità ricettiva di n. 20 posti, e “Roana”, con capacità ricettiva di 10 posti, alle medesime condizioni fino al 31/12/2024;
2. di precisare che nel caso la Regione Veneto approvi il suddetto piano di massima prima del 31/12/2024, gli accordi contrattuali dei quali si dispone la proroga con il presente provvedimento, rimarranno validi ed efficaci fino alla firma dei nuovi, modificati secondo le indicazioni fornite dalla DGRV n. 1512/2022;
3. di stabilire che, nell’ambito della programmazione locale, gli inserimenti nelle suddette strutture in ragione della tipologia dell’utenza e del percorso riabilitativo individualizzato, nel rispetto dei limiti dei posti programmati, del limite di spesa annualmente definito dall’Azienda e delle indicazioni regionali, sono autorizzati dal dr. Nicola Magnavita, Direttore UOC Psichiatria Distretto 1;

4. di dare atto che la spesa massima derivante dal presente provvedimento ammonta a complessivi € 263.225,00, di cui € 179.000,00 per il Centro Diurno “Auriga”, ed € 84.225,00 per il Centro Diurno “Roana”, la quale è imputata al Bilancio economico preventivo come segue:

Anno	Conto	Prg	Descrizione	Impegno	Area
2024	BA0940000	298	Prestazioni di psichiatria da privato intra regione	€ 263.225,00	sanitaria

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.7.2022.

ALLEGATO 1
ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
E LA SOCIETA' SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA PER LA GESTIONE DEL
CENTRO DIURNO AURIGA PER UTENTI DELL'AREA SALUTE
MENTALE

tra

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 7 Pedemontana (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Bassano del Grappa (VI) via dei Lotti, n. 40, p.iva/c.f. 00913430245, nella persona del Commissario, legale rappresentante pro-tempore, dr. Bortolo Simoni domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente Società Servizi Sociali La Goccia s.c. a r. l. (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale a Marostica (VI) Callesello delle Monache, 1 p.iva/c.f. 00882110240, nella persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Francesco Tosetto, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

– la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;

- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *“l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”*;
- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”*;
- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli

accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-*quinquies* del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale “*mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli*”;

– la Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 5.9.2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;

– il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;

– le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Semplice (UVS) di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;

– l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse

sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;

– è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;

– la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;

– il Soggetto accreditato è in attesa del provvedimento dirigenziale di conferma dell'autorizzazione all'esercizio per l'Unità di Offerta (U. di O.) Centro Diurno "Auriga" sito in via delle Statue, 32, Mussolente, di n. 20 posti, giusto verbale con esito positivo della visita da parte di Azienda Zero di verifica del 06/06/2023 e dell'accREDITAMENTO istituzionale per n. 20 posti della medesima U. di O. in virtù della deliberazione della Giunta regionale n. 1680 del 29.12.2023, per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Nell'Unità di Offerta accreditata Centro Diurno per pazienti in area salute mentale vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni

regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 1 bis – progetti riabilitativi

Nell'ambito dei posti autorizzati ed accreditati sono individuati n. 2 posti a maggiore intensità di cura riabilitativa, diretti a soggetti principalmente giovani, con funzionamento compromesso, conseguente alla malattia psichiatrica. Tali percorsi richiedono risorse aggiuntive da mettere a disposizione in termini di personale che abbia preparazione specifica, in modo particolare nelle seguenti aree:

- utilizzo di tecniche di trattamento EBM e di provata efficacia clinica secondo il modello della recovery
- attivazione di percorsi in co-progettazione con gli Enti preposti per training pre lavorativi, di supporto al reinserimento scolastico, professionale e lavorativo
- attivazione di percorsi di domiciliarità a sostegno dell'autonomia abitativa

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;

- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 4bis – Determinazione delle prestazioni

L'Azienda ULSS, in un rapporto di partnership e fattiva collaborazione per le finalità e gli obiettivi del presente accordo, intende avvalersi delle prestazioni sociosanitarie semiresidenziali rese dal Soggetto accreditato, nel rispetto della normativa regionale e statale vigente in materia, con riguardo anche ai requisiti di

autorizzazione e accreditamento, per un numero massimo di 20 ospiti a giornata intera (nel caso di frequenza semigiornaliera, ai fini del conteggio del numero di ospiti/giorno, si considerano 2 frequenze semigiornaliere equivalenti a 1 giornaliera intera), come sotto dettagliato:

- Retta giornaliera ordinaria e ad alta intensità riabilitativa: € 65,90 + IVA 5%
- Retta a tempo parziale senza pasto: € 48,75 + IVA 5%
- Retta a tempo parziale con pasto: € 52,35. + IVA 5%
- Retta di assenza prodie procapite a tempo pieno e part time: riduzione 10%

Assenza consecutive massime: 30 gg.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata della proroga tecnica dell'Accordo contrattuale

La validità dell'Accordo contrattuale è prorogata per il periodo: 1.06.2024-31/12/2024, fatto salvo che la Regione non approvi prima della scadenza, il "Piano Aziendale di Massima" di dotazione di centri diurni della salute mentale. Nel caso si verifichi quanto sopra, l'Accordo rimarrà valido ed efficace fino alla firma del nuovo modificato secondo le previsioni della DGRV n. 1512/2022.

Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con

preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 9 bis – Impegni delle parti

L'Ente Affidatario si impegna:

- a rispettare, nell'espletamento dei servizi di cui all'art.1, la normativa nazionale e regionale vigente in materia e le eventuali modifiche che dovessero intervenire in merito nel periodo di validità della presente convenzione, incluse le disposizioni regionali relative ai rapporti educativo - assistenziali;

- a predisporre annualmente il progetto di servizio, indicante le attività previste, gli obiettivi specifici, le modalità di attuazione temporalizzate, le risorse impiegate, i soggetti coinvolti, gli indicatori di verifica e valutazione dei risultati e i progetti personalizzati per ciascun utente, con la partecipazione e condivisione della famiglia;
- a garantire lo standard personale/utenti, previsto dal Progetto Obiettivo Regionale della Salute Mentale approvato con DGRV. N. 651/2010 e dalla DGRV n.1616/2008, nell'apposita Area dedicata alla tipologia di struttura oggetto del presente accordo.
- a garantire l'apertura del servizio per un n. minimo di 250 giorni di apertura annuali; e in particolare per n. 40 ore settimanali articolate in n.5 giorni di apertura (lunedì-venerdì) dalle 8.30 alle 16.30;
- a tenere un registro nominativo delle presenze giornalieri degli utenti e a trasmettere il quadro riassuntivo mensile in allegato alle fatture;
- ad utilizzare gli eventuali volontari presenti, indicati in un elenco da mantenere agli atti, aggiornato annualmente, per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 266/91, della L.R. 40/93 e dalla L.R. 24/94 (art.4), garantendo peraltro la gratuità delle loro prestazioni;
- a garantire il rispetto del segreto d'ufficio da parte degli operatori dipendenti e del personale volontario eventualmente impiegato, nonché il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy (Regolamento Europeo 679/2016);
- a rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dalla contrattazione di settore;

- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008);
- a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.SS. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria;
- le variazioni di salute dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'Azienda U.L.SS. e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo personale.

L'Azienda U.L.SS. attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegna a verificare e a valutare la portata dell'evento entro un termine di 30 giorni ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura. In ogni caso al verificarsi dell'evento la Struttura deve provvedere all'aggiornamento del Progetto Personalizzato.

La Cooperativa si rende disponibile a partecipare alla formazione proposta dall'Azienda ULSS.

Articolo 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

Articolo 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana Per Soc. Servizi Sociali La Goccia s.c. a r.

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Dott. Carlo Bramezza

Dott. Francesco Tosetto

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana Per Soc. Servizi Sociali La Goccia s.c. a r.

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Dott. Carlo Bramezza

Dott. Francesco Tosetto

ALLEGATO 2
ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
E LA SOCIETA' COOP. SOC. DI SOLIDARIETA' LA MADONNINA PER
LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DI ROANA PER UTENTI
DELL'AREA SALUTE MENTALE

tra

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 7 Pedemontana (di seguito Azienda ULSS)
con sede legale a Bassano del Grappa (VI) via dei Lotti, n. 40, p.iva/c.f. 00913430245,
nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro- tempore, dott. Carlo
Bramezza domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

la Società Coop. Soc. di Solidarietà La Madonnina (di seguito Soggetto gestore)
con sede legale a Bassano del Grappa (VI) via Ospedale 21, p.iva/c.f. 02723250243,
nella persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Roberto Volpe, il quale
dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R.
n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo(inclusi
sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti,
decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

– la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per
l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie,
sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano
esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;

- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *“l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”*;
- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”*;
- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli

accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-*quinquies* del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale “*mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli*”;

– la Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 5.9.2017, attuativa di quanto previsto dall’articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;

– il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico finanziaria dell’intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;

– le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Semplice (UVS) di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l’inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;

– l’erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell’attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse

sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;

– è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto gestore, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;

– la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;

– il Soggetto gestore è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Unità di Offerta (U. di O.) Centro Diurno area salute mentale, ubicato a Roana in via Roma 10, di n. 10 posti, giusto Decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 274 del 12.10.2020 e dell'accreditamento istituzionale per n. 10 posti della medesima U. di O., in virtù della DGRV n. 1680 del 29/12/2023, per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Nell'Unità di Offerta accreditata Centro Diurno per pazienti in area salute mentale vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti

nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa acarico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto gestore

Il Soggetto gestore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
- tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;

- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
- incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto gestore;
- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto gestore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto gestore.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie

determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto gestore entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 4bis – Determinazione delle prestazioni

L'Azienda ULSS, in un rapporto di partnership e fattiva collaborazione per le finalità e gli obiettivi del presente accordo, intende avvalersi delle prestazioni sociosanitarie semiresidenziali rese dal Soggetto gestore, nel rispetto della normativa regionale e statale vigente in materia, con riguardo anche ai requisiti di autorizzazione e accreditamento, per un numero massimo di 10 ospiti a giornata intera (nel caso di frequenza semi-giornaliera, ai fini del conteggio del numero di ospiti/giorno, si considerano 2 frequenze semi-giornaliere equivalenti a 1 giornaliera intera), come sotto dettagliato:

- Retta giornaliera ordinaria e ad alta intensità riabilitativa: € 63,00 + IVA 5%
- Retta a tempo parziale senza pasto: € 29,00 + IVA 5%
- Retta a tempo parziale con pasto: € 33,00. + IVA 5%
- Retta di assenza prodie procapite a tempo pieno e part time: riduzione 10%

Assenza consecutive massime: 30 gg.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto gestore si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata della proroga tecnica dell'Accordo contrattuale

La validità dell'Accordo contrattuale è prorogata per il periodo: 1.06.2024-31/12/2024, fatto salvo che la Regione non approvi prima della scadenza, il "Piano Aziendale di Massima" di dotazione di centri diurni della salute mentale. Nel caso si verifichi quanto sopra, l'Accordo rimarrà valido ed efficace fino alla firma del nuovo modificato secondo le previsioni della DGRV n. 1512/2022.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto gestore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS, con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto gestore accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;

- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto gestore previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto gestore e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento. L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogo sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 9 bis – Impegni delle parti

L'Ente Affidatario si impegna:

- a rispettare, nell'espletamento dei servizi di cui all'art.1, la normativa nazionale e regionale vigente in materia e le eventuali modifiche che dovessero intervenire in merito nel periodo di validità della presente convenzione, incluse le disposizioni regionali relative ai rapporti educativo - assistenziali;
- a predisporre annualmente il progetto di servizio, indicante le attività previste, gli obiettivi specifici, le modalità di attuazione temporalizzate, le risorse impiegate, i soggetti coinvolti, gli indicatori di verifica e valutazione dei risultati e i progetti personalizzati per ciascun utente, con la partecipazione e condivisione della famiglia;
- a garantire lo standard personale/utenti, previsto dal Progetto Obiettivo Regionale della Salute Mentale approvato con DGRV. N. 651/2010 e dalla DGRV n.1616/2008, nell'apposita Area dedicata alla tipologia di struttura oggetto del presente accordo.
- a garantire l'apertura del servizio per un n. minimo di 250 giorni di apertura annuali; e in particolare per n. 40 ore settimanali articolate in n.5 giorni di apertura (lunedì-venerdì) dalle 8.30 alle 16.30;

- a tenere un registro nominativo delle presenze giornaliere degli utenti e a trasmettere il quadro riassuntivo mensile in allegato alle fatture;
- ad utilizzare gli eventuali volontari presenti, indicati in un elenco da mantenere agli atti, aggiornato annualmente, per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 266/91, della L.R. 40/93 e dalla L.R. 24/94 (art.4), garantendo peraltro la gratuità delle loro prestazioni;
- a garantire il rispetto del segreto d'ufficio da parte degli operatori dipendenti e del personale volontario eventualmente impiegato, nonché il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy (Regolamento Europeo 679/2016);
- a rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dalla contrattazione di settore;
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008);
- a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'Azienda U.L.SS. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria;
- le variazioni di salute dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'Azienda U.L.SS. e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo personale.

L'Azienda U.L.SS. attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegna a verificare e a valutare la portata dell'evento entro un termine di 30 giorni ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura

In ogni caso al verificarsi dell'evento la Struttura deve provvedere all'aggiornamento del Progetto Personalizzato.

La Cooperativa si rende disponibile a partecipare alla formazione proposta dall'Azienda ULSS.

Articolo 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

Articolo 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Il Direttore Generale
Dott. Carlo Bramezza

Per Soc.Coop. Soc. di Solidarietà
La Madonnina

Il Legale Rappresentante
Sig. Roberto Volpe

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto gestore, 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESENTE DOCUMENTO E' FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

Esente dall'imposta di bollo ai sensi l'art. 82 del D. Lgs 117 del 3 luglio 2017

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Il Direttore Generale

Dott. Carlo Bramezza

Per Soc.Coop. Soc. di Solidarietà

La Madonnina

Sig. Roberto Volpe

IL PRESENTE DOCUMENTO E' FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

Esente dall'imposta di bollo ai sensi l'art. 82 del D. Lgs 117 del 3 luglio 2017

Per Soc. Coop. Soc. di Solidarietà

La Madonnina

Il Legale Rappresentante Dott. Carlo Bramezza Sig. Roberto Volpe